



Allegato alla delibera ce  
n° 130 del 21-22/11/05



**COMUNE di TARANTO**  
**DIREZIONE**  
**ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Titolo*

**PIANO PROGRAMMA DELLE AREE PER IL  
COMMERCIO SU SPAZI PUBBLICI**

**L.R. n.18 DEL 24.07.01**

*Dirigente :*

—— *Dott. SANTO BARRACATO*

*Assessore :*

—— *Dott. ARTURO ROSSANO*

*Assistenza Specialistica :* —— *IPRES - BARI*

*Progettisti :*

—— *Arch. TERENCE LO MARTIRE*  
*Coordinatore sportello unico dei mercati*

*Del.G.M. 968/01 - Determina Dirigenziale n.96/01*

*Tavola*

**REGOLAMENTO MOSTRA MERCATO  
DELL'ANTIQUARIATO E DELL'USATO**

*Data*

**NOV. ' 2005**

## INDICE

- Art. 1 - Tipologia della manifestazione
  - Art. 2 - Domande di partecipazione
  - Art. 3 - Concessione e graduatoria
  - Art. 4 - Area e struttura della mostra mercato
  - Art. 5 - Assegnazione dei posteggi non occupati
  - Art. 6 - Orari
  - Art. 7 - Obblighi dei concessionari dei posteggi
  - Art. 8 - Circolazione e sosta degli automezzi
  - Art. 9 - Vigilanza e prevenzione
- 
- Art. 10 - Affidamento a terzi della gestione della mostra - mercato
  - Art. 11 - Garanzia degli oggetti esposti e/o venduti
  - Art. 12 - Revoca
  - Art. 13 - Decadenza
  - Art. 14 - Sanzioni
  - Art. 15 - Disposizioni finali

## Articolo 1

### Tipologia della manifestazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della **Mostra Mercato dell'Antiquariato** da tenersi la prima domenica di ogni mese, escluso agosto, nell'area .....
2. La manifestazione è finalizzata alla esposizione e/o vendita su area pubblica di mobili e oggetti di antiquariato, produzioni artigianali, oggettistica da collezione e creazioni artistiche di pittura, scultura, grafica nonché, oggetti usati, quali libri, francobolli, monete, quadri e simili e libri nuovi se specifici del settore arte e/o antiquariato.
3. Sono esclusi gli oggetti in metallo prezioso, le armi e ogni altro oggetto pericoloso, gli oggetti nuovi o di fabbricazione moderna e i prodotti di vestiario, confezioni e scarpe, anche se usati.
4. Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 50 anni, anche se parzialmente ristrutturati in epoca più recente.

## Articolo 2

### Domanda di partecipazione

1. Le domande di concessione del posteggio devono essere inviate a mezzo lettera raccomandata al Settore Sviluppo Economico – Servizio Commercio e AA.PP. del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno, ad eccezione delle edizioni relative al corrente anno, per la quale il termine di accoglimento delle domande è il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- ~~2. La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è quella del timbro postale della raccomandata.~~
3. Sono ammessi a partecipare alla manifestazione:
  - a) gli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
  - b) i commercianti in area privata ;
  - c) i soggetti iscritti nell'albo delle imprese artigiane in qualità di "artigiani restauratori";
  - d) i creatori artistici per le opere di pittura, scultura, grafica;
  - e) hobbisti, collezionisti e scambisti purché trattino oggetti e prodotti attinenti la manifestazione.
4. I requisiti richiesti per la partecipazione alla mostra mercato e gli eventuali titoli di priorità, dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda ed essere documentati con idonea certificazione. I soggetti di cui alla lettera e) possono esercitare esclusivamente attività di esposizione e scambio.
5. Alla domanda deve essere allegata copia della documentazione attestante i requisiti per la partecipazione alla manifestazione oppure relativa autocertificazione, eseguita a norma di legge.
6. Nella domanda l'interessato dichiara l'esatta descrizione delle merceologie con cui intende partecipare e la presumibile dimensione del posteggio occorrente.
7. La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle disposizioni del presente Regolamento.



8. L'integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione.

9. Le domande di partecipazione per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui al presente regolamento non saranno accolte. La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento della conformità della merce esposta alle specializzazioni merceologiche della manifestazione.

10. La concessione del posteggio è subordinata alla disponibilità di spazi nel settore corrispondente.

### **Articolo 3**

#### **Concessione e graduatoria**

1. Per ciascun posteggio è rilasciata apposita concessione con validità annuale. La concessione contiene:

- l'indicazione del concessionario;
- l'indicazione del posteggio concesso;
- la scadenza;
- i generi merceologici autorizzati;

2. La concessione, su domanda, può essere rinnovata.

3. Il numero delle presenze sarà attestato dall'organo comunale competente. La mancata presenza sarà in ogni caso ritenuta ingiustificata ai fini dell'assegnazione del punteggio.

4. Il Comune, almeno 14 giorni prima della data fissata per l'inizio della prima manifestazione, e successivamente entro il 30 novembre di ciascun anno, pubblica la graduatoria redatta tenendo conto dei seguenti criteri:

- anzianità di frequenza a precedenti manifestazioni fieristiche specializzate nel settore dell'Antiquariato nel comune di Taranto, anche se estemporanee;
- antiquari;
- anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese e REA.

5. Per artisti, scambisti, hobbisti e collezionisti la graduatoria sarà redatta secondo le seguenti priorità:

- anzianità di partecipazione a similari manifestazioni, anche estemporanee, svoltesi nel comune di Taranto;
- tipologia dei prodotti indicati nella domanda di partecipazione, avuto riguardo all'affinità con lo spirito della manifestazione;
- maggiore età del richiedente.

6. In caso di posteggi non assegnati, saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine.

### **Articolo 4**

#### **Area e struttura della mostra mercato**

1. Nel periodo pre-natalizio potranno essere realizzate edizioni straordinarie aggiuntive della mostra mercato.

2. In caso di eccezionale indisponibilità della sede abituale o per altro grave motivo il mercato può essere soppresso, ovvero spostato in altra sede o ad altra data, con

provvedimento del Sindaco. Il provvedimento è comunicato agli operatori abituali o pubblicato almeno 10 giorni prima della data originariamente prevista, salvo causa di forza maggiore.

3. Qualora a seguito di cause di forza maggiore (cantieri, manifestazioni ecc.) l'Amministrazione Comunale sia costretta a non rendere disponibili alcuni posteggi, ai titolari degli stessi verranno assegnati posteggi sostitutivi. Non appena siano state rimosse le cause di impedimento, si ritornerà alla situazione precedente.

4. L'area comprende complessivamente ..... posteggi, suddivisi in quattro settori specializzati, di seguito descritti:

- A) Commercio: n. .... posteggi contrassegnati con i numeri ..... delle dimensioni di mt .....

- B) Artigianato: n. .... posteggi contrassegnati con i numeri ..... delle dimensioni di mt .....

- C) Collezionismo: nr. .... posteggi contrassegnati con i numeri ..... delle dimensioni di mt .....

- D) Attività artistiche: n. .... posteggi contrassegnati con i numeri ..... delle dimensioni di mt .

5. In particolare, i settori sono riservati alle seguenti categorie:

settore A): Commercio. Operatori muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e commercianti (antiquari);

settore B): Artigianato. Artigiani iscritti alla C.C.I.A.A. per l'esposizione e vendita di oggetti d'arredamento e oggettistica da collezione di propria produzione;

settore C): Collezionismo. Hobbisti, scambisti e collezionisti per la sola esposizione e/o scambio di merci delle proprie collezioni (francobolli, monete e medaglie, oggetti di collezionismo diffuso, ecc...);

settore D): Attività artistiche. Creatori artistici per l'esposizione e/o vendita delle proprie opere di pittura, scultura, grafica.

6. L'individuazione degli spazi espositivi e dei relativi posteggi risulta dalla planimetria allegata al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.

## **Articolo 5**

### **Assegnazione dei posteggi non occupati**

1. I posteggi non occupati dagli aventi diritto entro un'ora dall'inizio della manifestazione, saranno assegnati agli operatori presenti e non assegnatari di posteggio, secondo l'ordine di presentazione e registrato nel Ruolino di mercato tenuto dal Servizio Annonario della Polizia Municipale.

## **Articolo 6**

### **Orari**

1. L'attività di vendita e/o esposizione è consentita soltanto nell'ambito della mostra mercato e negli orari di svolgimento della medesima, ovvero dalle ore 9,00 alle ore 20,00, dovendosi intendere che entro tale orario il posteggio deve essere sgombro.

2. La presenza alla manifestazione si intende maturata solo ove l'espositore sia presente alle ore 8.45 della domenica. L'orario potrà essere variato con ordinanza sindacale.



## **Articolo 7**

### **Obblighi dei concessionari dei posteggi**

1. La superficie utilizzata non può eccedere lo spazio concesso. Su richiesta dell'interessato, nel caso in cui sia motivata dall'utilizzo di moderne "unità mobili" di vendita, il Dirigente del Settore competente può autorizzare, laddove è possibile, una superficie unitaria di posteggio anche superiore a quella prevista.
2. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.
3. La concessione del posteggio è personale e lo stesso non può essere ceduto né diviso con altri commercianti.
4. E' fatto obbligo all'espositore di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e comunque di rimuovere tutti i rifiuti dallo stesso prodotti.
5. Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è ad esclusivo carico dell'espositore.
6. E' vietata la vendita mediante illustrazione della merce, battitori, ecc...
7. E' vietato l'uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.
8. E' vietato il commercio in forma itinerante all'interno dell'area della mostra mercato.
9. E' vietato compiere atti o tenere atteggiamenti che costituiscano turbativa al regolare svolgimento della manifestazione.
10. Se i generi commercializzati comportano il possesso di particolari autorizzazioni o l'esecuzione di qualsiasi altro obbligo, l'espositore ha il dovere di ottemperare a tali adempimenti.
11. Restano comunque fatte salve le disposizioni di natura fiscale, per le quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
12. Tutti i partecipanti alla Mostra-mercato dell'Antiquariato e dell'Usato sono tenuti all'osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.

## **Articolo 8**

### **Circolazione e sosta degli automezzi**

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla mostra mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
3. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

## **Articolo 9**

### **Vigilanza e prevenzione**

1. La vigilanza del mercato in ordine al rispetto delle vigenti norme generali e speciali in materia è esercitata dal personale di Polizia Municipale, funzionalmente assegnato al servizio annonario e dagli altri operatori abilitati.

## Articolo 10

### Affidamento a terzi della gestione della mostra-mercato

1. Il Comune, ove ritenuto opportuno, può affidare a terzi la gestione di tutti o parte dei servizi necessari allo svolgimento della manifestazione, con esclusione delle fasi di ricezione delle domande e compilazione della graduatoria degli operatori su aree pubbliche, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

## Articolo 11

### Garanzia degli oggetti esposti e/o venduti

1. L'espositore si assume ogni responsabilità per gli oggetti posti in vendita e solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità, inerente gli oggetti venduti o esposti, per eventuali danni cagionati a terzi o per eventuali danni e/o furti subiti.
2. E' fatto obbligo di esporre il prezzo di vendita in modo chiaro e ben leggibile.
3. E' fatto obbligo all'espositore di oggetti d'antiquariato, a richiesta dell'acquirente, di rilasciare un certificato di garanzia della merce posta in vendita.
4. Le riproduzioni moderne in stile devono essere identificate tramite l'esposizione di un cartello indicante la dicitura "*riproduzione moderna in stile*".
5. Le cose non di antiquariato o per le quali non sia possibile rilasciare un certificato di garanzia della merce esposta devono essere identificate tramite l'esposizione di un cartello indicante la dicitura "*merce non di antiquariato*".

## Articolo 12

### Revoca

1. L'assegnatario incorre nella revoca della concessione del posteggio, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nei seguenti:
  - a) reiterata infrazione nell'arco dell'anno solare alle norme del presente regolamento;
  - b) mancata corrispondenza dei prodotti posti in vendita alle specializzazioni merceologiche previste nel presente regolamento;
  - c) sub-concessione, anche parziale, a terzi del posteggio assegnato;
  - d) danneggiamento dell'area sede del mercato, fermo il risarcimento integrale dei danni;
  - e) perdita di uno o più requisiti previsti per l'ottenimento e l'esercizio della concessione.



## **Articolo 13**

### **Decadenza**

1. Nel caso di assenza ingiustificata ad almeno quattro edizioni nel corso di un anno solare gli espositori saranno dichiarati decaduti dalla concessione del posteggio.

## **Articolo 14**

### **Sanzioni**

1. Le infrazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento, ferme le fattispecie previste e sanzionate dalla legge, daranno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29 del D.lgs. 114/98 e dall'art. 24 della L.R. 18/01 e alla sospensione della concessione di posteggio, fino ad un periodo massimo pari a quattro mercati, nel caso di vendita di articoli non ricompresi nei settori a categorie specializzazione merceologica o comunque non autorizzati.

2. Alle violazioni delle norme del presente regolamento non previste da altra normativa consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 500 di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00.

## **Articolo 15**

### **Disposizioni finali**

1. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito della mostra mercato è disciplinato dal D.lgs. 114/98, dalla L.R. 18/01 nonché dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in quanto applicabili.